

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 1999, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

1 Introduzione

1.1 Per il sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.

1.2 Il provvedimento proposto prevede quindi:

- l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'aggiornamento della parte B della tariffa, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97.

1.3 Il provvedimento proposto prevede inoltre una riduzione delle aliquote della componente tariffaria A2, mentre quelle della componente tariffaria A3 non subiscono variazioni e rimangono inalterate rispetto ai valori fissati dalla deliberazione n. 24/99.

2 Aggiornamento della parte B della tariffa

2.1 Per il sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999, la parte B della tariffa viene aggiornata in conseguenza delle variazioni nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali.

2.2 A decorrere dall'1 gennaio 1999, la parte B della tariffa, oltre a riflettere i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali ed i costi di

trasporto, include una quota a copertura dei maggiori costi dei combustibili derivanti dalle accise a questi applicabili, come previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici

3.1 Per il sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è aumentato del 15,17% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 22,030 a 25,372 L/Mcal.

Tale aumento è principalmente dovuto all'andamento differenziato dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (giugno - settembre 1999).

3.2 In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 15,566 a 15,455 L/Mcal (-0,7%). La diminuzione riflette la flessione delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore verificatasi nei principali mercati di importazione;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 22,184 a 26,093 L/Mcal (+17,6%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che, a partire da gennaio, pur con una lieve flessione a febbraio, hanno registrato aumenti dei prezzi consistenti;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 26,356 a 30,728 L/Mcal (+16,6%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

3.2 Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999 sale a 58,102 L/kWh, contro le 50,449 L/kWh del quinto bimestre 1999, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

4. Aggiornamento delle aliquote della parte B della tariffa

4.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; si procede pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 novembre 1999.

4.2 L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi¹ (articolo 6 della deliberazione n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per il 1999 questa quota è stimata come pari a 0,9940.

Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della variazione del costo unitario riconosciuto Ct, da 50,146 a 57,753 L/kWh. L'aumento del 15,17% che ne consegue si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le classi di utenza, che sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale. Per l'utenza domestica, fermo restando l'aumento del 15,17% dell'onere complessivo per questa classe di utenza relativo alla parte B della tariffa, l'aggiornamento delle aliquote è stato articolato in maniera da comportare un pari aumento, in termini assoluti, delle aliquote applicabili alle forniture fino a 3 kW con tariffa per utenti residenti fino a 150 kWh di consumo mensile e di quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici o ai consumi eccedenti i suddetti limiti. Questa articolazione mantiene inalterata la differenza, in termini assoluti, tra le due diverse aliquote applicabili all'utenza domestica. Per l'utenza domestica l'aumento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre novembre – dicembre 1999 rispetto al bimestre precedente risulta pari a 8,8 L/kWh al netto delle imposte (9,68 L/kWh al lordo delle imposte).

5. Modifica delle aliquote della componente A2 della tariffa

5.1 Con la deliberazione n. 161/98, essendosi completato il ripianamento del conto onere termico e approfittando dalla favorevole dinamica dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, l'Autorità ha aumentato, a decorrere dall'1 gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria A2, fissando l'aliquota media a 8,0 L/kWh. Questo aumento ha consentito una accelerazione del rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura (di seguito: oneri nucleari), come accertati dall'Autorità con deliberazione 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel Spa e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998. Con la deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, l'Autorità ha modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della tariffa elettrica, senza peraltro modificare l'onere complessivo per l'utenza

5.2 Si prevede che il completamento del rimborso degli oneri nucleari, per la parte diversa da quella relativa allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, sia ormai prossimo. Una volta raggiunto questo obiettivo, il gettito della componente tariffaria A2 verrà destinato al rimborso degli oneri, prevalentemente futuri, relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti. Anche se al momento non è possibile determinare con esattezza l'ammontare effettivo di tali oneri, riferendosi gli stessi ad attività future i cui costi dipenderanno significativamente anche dalla normativa in materia al tempo vigente, si ritiene che la provvista del gettito necessario per il rimborso degli oneri stessi su un periodo pluriennale sia coerente con livelli di aliquote della componente A2 significativamente più bassi di quelli attuali.

5.3 L'Autorità ritiene quindi possibile procedere, fin dal sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999 a ridurre le aliquote della componente tariffaria A2. Ciò consente di compensare, almeno parzialmente, l'aumento significativo delle aliquote della parte B della tariffa conseguenti alla dinamica fortemente in rialzo dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, attenuandone quindi l'impatto sulla tariffa elettrica.

5.4 Le aliquote della componente A2 vengono pertanto dimezzate per tutte le classi di utenza, ad eccezione che per le forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, per le quali l'aliquota viene ridotta da 1,7 L/kWh a 1,0 L/kWh, misura sufficiente a compensare l'aumento dell'aliquota della parte B della tariffa.

L'aliquota media della componente tariffaria A2 viene conseguentemente ridotta da 8 L/kWh a 4 L/kWh, con decorrenza 1° novembre 1999.

6. Variazione della tariffa elettrica

6.1 La variazione della tariffa elettrica tra il quinto e sesto bimestre 1999 risulta quindi dall'effetto contrapposto di:

- un aumento delle aliquote della parte B della tariffa;
- una diminuzione delle aliquote della componente tariffaria A2.

6.2 L'effetto netto risulta essere, in media, un aumento della tariffa elettrica pari a 3,6 L/kWh. Per un utente domestico residente, con impegno di potenza compreso tra 1,5 e 3 kW e consumi medi mensili di

225 kWh, la tariffa elettrica aumenta di 4,7 L/kWh al netto delle imposte, o 5,2 L/kWh al lordo delle imposte. Ciò implica un maggior esborso, al lordo delle tasse, pari a 1163 L al mese e a circa 13.960 L all'anno.

6.3 Le tabelle 1 e 2 riportate di seguito riassumono le modifiche alle aliquote della componente A2 e della parte B della tariffa elettrica per le diverse classi di utenza.

La tabella 3 indica l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal mese di novembre 1997.

Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>		<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Forniture per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	15,8	40,7	0	56,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	15,8	88,5	0	104,3
2) Forniture per usi agricoli	2069	3,8	68,4	2069	72,2
3) Altri usi	2069	3,8	73,5	2069	77,3
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2069	3,8	49,8	2069	53,6
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2069	3,8	47,8	2069	51,6

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,9 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 8,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 4,7 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 4,6 L/kWh.

Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A

	<i>A2</i>		<i>A3</i>	
<i>Classi di utenza</i>	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	4,2	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0,0	4,2	0,0	11,6
2) Forniture per usi agricoli	543	1,0	1526	2,8
3) Altri usi	543	1,0	1526	2,8
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8

Regimi speciali:

Alle forniture di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 2,2 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa e alla Società Terni Spa e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 1,0 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.

Tabella 3 - Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct dal 6° bimestre 1997 al 6° bimestre 1999

Anno		Vt	Ct		
		L/Mcal	L/kWh	variazione	
1997	6° bimestre 1997	23,374	53,526	4,16%	
1998	1° bimestre 1998	24,681	56,519	5,59%	
	2° bimestre 1998	23,828	54,566	-3,46%	
	3° bimestre 1998	20,996	48,081	-11,89%	
	4° bimestre 1998	20,169	46,187	-3,94%	
	5° bimestre 1998	20,169	46,187	-	(*)
	6° bimestre 1998	18,753	42,944	-7,02%	
1999	1° bimestre 1999	18,000	41,220	-4,02%	
	2° bimestre 1999	17,573	40,242	-2,37%	
	3° bimestre 1999	17,340	40,242	-	(*)
	4° bimestre 1999	19,104	43,748	8,71%	
	5° bimestre 1999	22,030	50,449	15,32%	
	6° bimestre 1999	25,372	58,102	15,17%	

(*) Bimestri in cui il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha registrato una variazione inferiore al 2%, e pertanto la parte B della tariffa ha mantenuto i valori del bimestre precedente